

INDICAZIONI RELATIVE AL PIA E AL PAI

Per adempiere alle mutate esigenze normative si forniscono le indicazioni necessarie per la redazione del PIA e del PAI, ovvero di quel Piano di Integrazione degli Apprendimenti e del Piano di Apprendimento Individualizzato, introdotti, a livello normativo, ai sensi degli artt. 3 e 6 dell'O.M. prot.11 del 16/05/2020.

I Coordinatori di Dipartimento/i consigli di classe, sentiti i colleghi docenti, devono provvedere, entro comunque lo scrutinio finale, a stilare il **Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA)** con le attività didattiche nell'ipotesi in cui non siano state svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i collegati obiettivi di apprendimento, in relazione all'emergenza Covid-19 e all'avvio della Didattica a distanza.

Per gli alunni ammessi alla classe successiva nel caso in cui i voti valutativi siano inferiori a sei decimi o, in ogni modo, di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe organizzano il **Piano di apprendimento individualizzato** (di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza Ministeriale prot. n 11 del 16/05/2020), in cui saranno fissati, per ciascuna delle discipline o delle educazioni, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le distinte strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Le **attività relative** al Piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al Piano di apprendimento individualizzato, rappresentano attività didattica regolare e decorreranno a partire dal 1° settembre 2020. Tali attività completano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e sicuramente proseguono, se indispensabili, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

PER FACILITARE L'OPERATO DEI DIPARTIMENTALI E DEI LORO REFERENTI, SI FORNISCONO LE INDICAZIONI E LE SPECIFICAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

– **“IL PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA)** è il documento in cui sono individuate e progettate le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento (ex art. 6 comma 2 dell'O.M. prot. 11 del 16/05/2020);

– **IL PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI)** è predisposto dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva, **in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi**. Nel piano sono indicati: per ciascuna disciplina, gli **obiettivi di apprendimento da conseguire**, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché **specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento**. Il piano di apprendimento individualizzato andrà allegato al documento di valutazione finale, (ex art. 6 comma 1 dell'O.M. prot. n.11 del 16/05/2020);

– le **attività relative** sia al **Piano di Integrazione degli apprendimenti** sia al **Piano di Apprendimento Individualizzato** integrano ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021 (ex art. 6 comma 3 dell'O.M. prot. n.11 del 16/05/2020) e costituiscono attività ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; 2. Per quanto riguarda le caratteristiche dei Modelli del Piano di Integrazione degli apprendimenti si forniscono i seguenti indirizzi: – al fine di intervenire nel corso dell'A. S. 2020/2021, durante il primo periodo didattico e se occorre per l'intero anno scolastico, con una integrazione delle attività e dei contenuti disciplinari che, a causa della situazione emergenziale COVID-19 e della sospensione in presenza delle attività didattiche, non si è riusciti a svolgere in pieno o in parte, si predilige una riprogrammazione per **Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare**, indicando i **Contenuti** delle singole discipline da integrare, gli **strumenti** e le **strategie** specifiche;

– per quanto riguarda la **Metodologia** da adottare si indirizzano i Coordinatori di Dipartimento della scuola secondaria di primo grado a prevedere **strategie di project work** e di **didattica laboratoriale** e per **competenze**, al fine di rendere gli alunni protagonisti dell'apprendimento nell'ottica del **learning by doing** e

della **flipped classroom**, utilizzando in tal senso l'esperienza positiva di didattica a distanza che si è registrata".

Alunni con PEI o PDP

Per gli alunni con Bisogni educativi speciali è assolutamente necessario integrare il PEI (in presenza di alunni con disabilità) o il PdP (in presenza di alunni con DSA o con BES, prioritariamente se certificati) con il Piano di apprendimento individualizzato, ove fosse necessario, ai sensi dell'articolo 5 dell'O.M. prot. 11 del 16/05/2020). Al fine di facilitare ulteriormente l'operato dei Coordinatori di Dipartimento della scuola secondaria di secondo grado, si forniscono ai docenti i Modelli Scuola Secondaria di II grado per la compilazione, in maniera unitaria, almeno di istituto, del Piano di Integrazione degli Apprendimenti e del Piano di Apprendimento Individualizzato.

Nel caso che gli alunni si dovessero trasferire da un'istituzione all'altra (in ingresso o in uscita), il Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) viene contestualmente trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione, ciò permettendo che l'alunno non rimanga privato delle misure predisposte nell'anno scolastico precedente.

In allegato si forniscono a titolo di esempio modelli di PIA e PAI

Esami di Stato a.s. 2019/2020

In riferimento all'**O.M. n. 10 del 16/05/2020** sottolineo i seguenti punti utili per una corretta preparazione agli Esami di Stato:

- 1- Gli esami si svolgeranno in presenza con la modalità "unico colloquio";
- 2- La riunione preliminare è prevista per lunedì 15 giugno 2020 alle ore 8.30 presso i locali dell'istituto appositamente predisposti;
- 3- L'inizio dei colloqui è previsto per mercoledì 17 giugno alle ore 8.30;
- 4- I candidati dovranno essere chiamati a presentarsi tenendo in considerazione un lasso temporale l'uno dall'altro di circa un'ora, corrispondente alla durata dell'esame, e potranno essere accompagnati da una sola persona;
- 5- Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni tutti gli alunni iscritti all'ultimo anno di corso, anche in assenza dei requisiti di cui all'art.13 c. 2 del Dlgs 62/2017 (3/4 di frequenza del monte ore personalizzato; partecipazione prove INVALSI; svolgimento PCTO; 6/10 in ciascuna disciplina e nel comportamento);
- 6- Saranno pubblicati all'albo di istituto: il voto in ciascuna disciplina; il voto nel comportamento; il credito scolastico dell'ultimo anno; il credito scolastico complessivo;
- 7- Gli elementi di cui sopra sono riportati anche nelle pagelle e nel registro dei voti;
- 8- Per i candidati esterni, gli esami preliminari per l'accesso agli esami di stato dovranno essere svolti dal 10 luglio 2020 in poi ed entro il 1° settembre;
- 9- I candidati esterni svolgeranno l'esame di stato in una sezione straordinaria a settembre; anche per loro la prova di esame consisterà in un unico colloquio;
- 10- I candidati impossibilitati a recarsi a scuola per lo svolgimento dell'esame per gravi e documentati motivi, potranno svolgere il colloquio in modalità videoconferenza;

- 11- Il documento di presentazione della classe, deve essere pubblicato all'albo di istituto
- 13- In allegato dovranno essere incluse le attività realizzate per i PCTO;
- 14- Nella eventualità di PEI o di PDP, questi documenti dovranno essere presentati in allegati separati;
- 15- Relativamente al credito scolastico, è necessario fare riferimento all'Allegato A tabelle A, B e C per la conversione del credito di terzo e quarto anno e per l'attribuzione di quello del quinto anno. Il massimo è di 60 (sessanta) punti (18 per la classe terza; 20 per la quarta; 22 per la quinta);
- 16- I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline in cui afferiscono e del comportamento;
- 17- Devono essere tenute in considerazione anche le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa;
- 18- Per i candidati del corso serale, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce il credito del 2° e 3° periodo didattico: il credito del 2° periodo didattico è convertito secondo la tabella B dell'allegato A (che corrisponde al quarto anno del diurno) e viene moltiplicato per due, in misura comunque non superiore a 39;
- 19- Il credito del 3° periodo didattico è attribuito in base alla media dei voti e fa riferimento alla tabella C dell'allegato A (che corrisponde al quinto anno del diurno) e comunque in misura non superiore a 21, poiché il totale del credito dei due periodi non può essere superiore a 60;
- 20- Per i candidati esterni il credito sarà attribuito in base ai risultati delle prove preliminari;
- 21- Il massimo del voto all'esame orale è 40;
- 22- Il minimo per il superamento dell'esame è 60/100;
- 23- Il c.d. bonus, consistente in massimo 5 punti può essere attribuito solo se l'alunno ha un credito di almeno 50 punti e ha superato la prova di esame almeno con 30 (tot. 80); i criteri per la sua determinazione dovranno essere scelti in sede di riunione preliminare;
- 24- Può avere la lode il candidato che è presentato con il massimo del credito, 60 punti, e prende 40 all'orale;
- 25- Il colloquio è suddiviso in 5 parti:
- a- Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta;
- b- Discussione di un breve testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana del quinto anno e presente nel documento del consiglio di classe;
- c- Analisi da parte del candidato del materiale scelto e predisposto dalla commissione e relativo a un testo, un documento, un'esperienza, un progetto un problema finalizzato alla trattazione dei nodi concettuali che caratterizzano le diverse discipline e al loro rapporto interdisciplinare. Il suddetto materiale dovrà essere predisposto dalla commissione "prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati";
- d- Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO;

e- Accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell'ambito delle attività relative a **"Cittadinanza e Costituzione"**;

26- Relativamente alla DNL svolta con la metodologia CLIL, qualora il docente della DNL è in commissione il colloquio può accertare le conoscenze e competenze sviluppate;

27- Il colloquio dura in media 60 minuti;

28- Per il corso serale il colloquio si svolge con le medesime modalità; occorre precisare comunque che:

a- I candidati che nel proprio PSP (Percorso di Studio Personalizzato) definito nell'ambito del PFI

(Patto Formativo Individuale) sono esonerati dalla frequenza di alcune UDA riconducibili ad intere discipline possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio;

b- Per i candidati che non hanno svolto PCTO, parte del colloquio sarà condotta per valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, nell'ottica di una rilettura biografica del loro percorso; si può prevedere anche la discussione su un progetto di vita o di lavoro elaborato nel corso dell'anno;

c- Per gli alunni con disabilità certificata, il colloquio si svolge seguendo le indicazioni del PEI; il presidente di commissione può nominare, qualora lo reputi necessario, l'insegnante di sostegno e/o gli esperti per supportare lo studente durante la prova di esame;

d- Per gli alunni con DSA certificato è possibile usare gli stessi strumenti compensativi utilizzati durante il corso dell'a.s.;

e- In caso di assenza del candidato per gravi e comprovati motivi, il presidente può decidere per la modalità in telematica, per lo spostamento in coda alle giornate di esami, per inoltrare domanda all'USR per una sessione straordinaria, in quest'ultimo caso in seguito a richiesta da parte dell'alunno pervenuta entro il giorno dopo l'assenza;

f- L'esito dell'esame è pubblicato all'albo della scuola al termine delle operazioni di scrutini;

g- Il punteggio è riportato a cura della sottocommissione sulla scheda di ciascun candidato e sui registri di esame;